

## CONVENZIONE

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - **Direzione territoriale di Bologna** (sedi di Bologna – Casalecchio di Reno – Imola) - codice fiscale e partita IVA 00968951004, (di seguito denominato **INAIL**) in persona del Direttore territoriale Pignataro Giovanna domiciliata per la carica in via Antonio Gramsci 4 - 40121 Bologna

e

La Struttura **Essepienne spa**, (di seguito denominata **STRUTTURA**) codice fiscale e partita IVA 03355080379 con sede e domicilio fiscale in via Imerio, 10 – 40126 Bologna, Sedi operative:

- 1) Poliambulatorio Terme dell'agriturismo – via Sillaro, 27 Monterenzio (BO)
- 2) Poliambulatorio Fisioterapik – via Emilia Levante , 17 Bologna
- 3) Poliambulatorio Riva Reno - Galleria Ronzani, 7/27 Casalecchio di Reno (BO),
- 4) Poliambulatorio Terme di San Petronio Antalgik – via Imerio, 12/A 12/2 12/3 Bologna

rappresentata da Federico Monti nella qualità di Legale Rappresentante

per

### **L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CLINICHE E SPECIALISTICHE**

Premesso che

l'Istituto ha, come mission aziendale, l'Assistenza Sanitaria che comprende il programma di prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro e tecnopatici;

le prestazioni diagnostiche, cliniche e specialistiche consentono un'accurata e corretta valutazione medico legale delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale;

dette prestazioni non sono erogabili – per carenza di dotazione organica e strumentale - nel CML di questa struttura territoriale;

l'INAIL ha capacità di fare sistema con l'esterno, creando una rete di sinergie in grado di consentire il coordinamento delle politiche dell'Istituto con quelle dei Servizi Sanitari Regionali e stabilendo forme di collaborazione con strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio;

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art.1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art.2**  
**Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni diagnostiche, cliniche e specialistiche erogabili dalla STRUTTURA e indicate nell'elenco fornito da codesta STRUTTURA.

**Art. 3**  
**Modalità di richiesta e di erogazione delle prestazioni**

La STRUTTURA assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste esclusivamente a mezzo del modulo INAIL 127 I, (**allegato 1**) entro **sette giorni** di calendario (preferibilmente entro 3 giorni) dalla data della prescrizione e di rilasciare **contestualmente** le refertazioni che saranno, a cura della STRUTTURA stessa e a proprie spese, inviate all'INAIL lo stesso giorno con e mail all'indirizzo: [bologna-cml@inail.it](mailto:bologna-cml@inail.it), (numero telefonico 051-6095281 oppure 051-6095288) mentre gli originali dovranno essere trasmessi almeno due volte alla settimana.

**Art. 4**  
**Modalità di prenotazione**

L'INAIL richiederà le prestazioni previo appuntamento telefonico con la STRUTTURA dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.  
L'ufficio della STRUTTURA provvederà alla prenotazione e comunicherà all'operatore INAIL tutte le indicazioni necessarie (data e orario).

**Art. 5**  
**Modalità di accesso**

I pazienti dovranno presentarsi all'appuntamento muniti di Mod. 127 I (in tre copie):

- una copia (foglio a) per la STRUTTURA (in caso di mancato utilizzo restituire all'INAIL);
- una copia (foglio b) da restituire all'INAIL debitamente compilata da unire alla fatturazione elettronica;
- una copia (foglio d) per l'assistito.

In assenza di tale modulo la prestazione NON dovrà essere erogata.

**Art. 6**  
**Corrispettivi delle prestazioni rese**

La STRUTTURA si obbliga ad applicare il nomenclatore tariffario INAIL (**allegato 2**), a non richiedere alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni erogate e ad emettere fattura a carico dell'INAIL con analitica indicazione delle causali restando ferma l'insuperabilità dei limiti di spesa del nomenclatore tariffario.

La fatturazione avverrà secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55, inserendo nel campo 1.1.4 il codice **6N8W46** e nel campo 1.2.6. il codice della struttura competente (per infortunati e tecnopatici di competenza della sede di Bologna **18100**, per infortunati e tecnopatici di competenza della sede di Casalecchio **18130** o **18160** se relative a prestazioni per infortunati e tecnopatici di competenza della sede di Imola); per gli esami dei dipendenti INAIL il riferimento è **Amministrazione "MAN"**.

L'INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente presso carisbo ag.3 Bologna **IBAN IT68T063850240307400005918K**

e, nel caso in cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio delle necessarie integrazioni da parte della STRUTTURA.

La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

#### **Art. 7**

##### **Durata**

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dal 01.01.2016, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà di entrambe le parti, comunicata via PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Le Parti convengono che integrazioni o modifiche dei contenuti debbano essere sottoscritte digitalmente.

#### **Art. 6**

##### **Risoluzione e recesso unilaterale**

La convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla STRUTTURA, dei requisiti della regolarità contributiva, dell'accreditamento e in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione.

La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione all'INAIL dell'eventuale perdita dell'accreditamento.

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno 90 giorni da inviarsi a mezzo PEC.

#### **Art.8**

##### **Obblighi di riservatezza e sicurezza**

La STRUTTURA è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento della presente convenzione sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere ad oggetto dati personali sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.

La STRUTTURA si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al secondo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la STRUTTURA sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell'INAIL, la STRUTTURA si impegna durante l'esecuzione della presente convenzione ad adottare le misure di sicurezza

prescritte dagli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato B) al Codice medesimo, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", del 27 novembre 2008, come modificato in base al Provvedimento del 25 giugno 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia emanate dal Garante.

La STRUTTURA prende atto che l'INAIL, nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, intende, ai sensi dell'art. 29 del suddetto Codice, designare la medesima, per il tempo di durata della convenzione, "Responsabile" del trattamento dei dati personali che effettuerà nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione", e a rispettarne le istruzioni impartite.

#### **Art 9**

##### **Informativa sui dati acquisiti dall'Amministrazione**

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la STRUTTURA prende atto che l'INAIL è Titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano e che la medesima STRUTTURA ha fornito direttamente.

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale in essere, all'esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso (es. adempimenti contabili, pagamento del corrispettivo contrattuale) e ad ogni altra incombenza strettamente correlata, nonché ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'INAIL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del suddetto Codice, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati personali potranno essere trattati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all'esecuzione degli obblighi contrattuali, dal personale dell'INAIL che opera in qualità di incaricato del trattamento e/o da altri soggetti esterni che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INAIL.

La STRUTTURA può in ogni momento chiedere all'INAIL, ai sensi dell'art. 7 del suddetto Codice, quali siano i dati personali conservati, la correzione e l'aggiornamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e potrà esercitare il diritto di accesso previsto dal medesimo art. 7.

La STRUTTURA con la stipula della presente convenzione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate al presente articolo. L'INAIL manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 10**

##### **Salute e sicurezza sul lavoro**

La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 11**  
**Responsabilità e manleva**

La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della STRUTTURA stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.

**Art. 12**  
**Regime fiscale**

Le prestazioni diagnostiche, cliniche e specialistiche richieste dall'INAIL con finalità medico legale, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, non fruiscono dell'esenzione IVA come specificato nella circolare n. 4/E, emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 28 gennaio 2005.

**Art. 13**  
**Foro competente**

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Bologna

**Art. 14**  
**Spese contrattuali e registrazione**

Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a imposta di bollo e a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 e successive modifiche e le spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" come modificato dal Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.

Per l'INAIL

Per la STRUTTURA

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE  
DI BOLOGNA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

F.to Dott.ssa Giovanna Pignataro

F.to Dott. Federico Monti

Certificato: Giovanna Pignataro


Generale | Dettagli | Percorso certificazione | Descrizione | CRL/OCSP | Proprietà


Soggetto: GIVENNAME=GIOVANNA,SURNAME=PIGNATARO,SERIALNUMBER=IT:PGNGNN60E46E783R,DNQ=20165019966,CN=Giovanna Pignataro,O=INAIL/01165400589,C=IT

Emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Serial Number: 185305

Validità: dal 07/01/2016 10:52:57 al 07/01/2019 01:00:00

 Tipo di certificato: Firma digitale  
Certificato qualificato  
Certificato valido alla data-ora di firma dichiarata dal firmatario:  
14/01/2016 15:50:53  
Certificato attualmente valido  
Verifica della revoca effettuata



Verifica il certificato ad altra data-ora...

Importa il certificato nel database personale

Ok

Certificato: MONTI FEDERICO


Generale | Dettagli | Percorso certificazione | Descrizione | CRL/OCSP | Proprietà


Soggetto: DNQ=13866031,SURNAME=MONTI,GIVENNAME=FEDERICO,SERIALNUMBER=IT:MNTFRC76S22A944G,CN=MONTI FEDERICO,O=non presente,C=IT

Emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Serial Number: 3bd35a9604cd224e741463f7f1ee90e7

Validità: dal 14/01/2015 01:00:00 al 14/01/2018 00:59:59

 Tipo di certificato: Firma digitale  
Certificato qualificato  
Certificato valido alla data-ora di firma dichiarata dal firmatario:  
11/01/2016 09:50:07  
Certificato attualmente valido  
Verifica della revoca effettuata



Verifica il certificato ad altra data-ora...

Importa il certificato nel database personale

Ok